

**VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLA POSIZIONE  
DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.**

In data 06/12/2017, alle ore 16.45, presso gli uffici dell'ATO MB in via Grigna n.3 Monza, si è riunita la Commissione valutatrice nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 24/10/2016.

La Commissione, preso atto della sentenza n. 2108 del 2017 relativa al ricorso proposto dalla dott.ssa Mancini Daniela avverso il provvedimento di non ammissione alla Selezione de qua, con la quale il TAR Lombardia ha ritenuto carente di motivazione il sopracitato provvedimento, ha proceduto a riesaminare il curriculum della ricorrente dr.ssa Daniela Mancini al fine di ottemperare alla richiesta del G.A. di formulare puntuale motivazione.

Dalla disamina del Curriculum vitae della dott.ssa Daniela Mancini emerge che la ricorrente ha dichiarato:

1. di aver svolto funzioni di *"Responsabile di Alta Professionalità Servizio Amministrativo Finanziario"* dal 1° luglio 2014 alla data di scadenza del termine del 10/02/2016 previsto dall'avviso (1 anno e 7 mesi). Dalle funzioni svolte emerge l'assunzione di una responsabilità di gestione amministrativa (gestione delle performance individuali e organizzativa del proprio settore, gestione delle procedure di assunzione del personale, gestione del contratto debito credito). Le altre attività enunciate sono prevalentemente di supporto ai vari organi amministrativi dell'ATO MB (CdA; Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori etc..).
2. di aver svolto funzioni di *"Responsabile di Alta Professionalità Servizio Amministrativo Finanziario"* presso la Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito di Milano dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 ( 2 anni e 6 mesi). Dalle funzioni svolte emerge l'avvenuto espletamento di una attività prevalentemente di supporto alla struttura a cui la stessa era assegnata.
3. di aver svolto funzioni di *"Direttore Segreteria Tecnica dell'ATO Provincia di Milano"* su nomina del Presidente. Si evidenzia che le attività della Segreteria Tecnica siano attività di supporto e di consulenza interna alle strutture dell'amministrazione e che, pertanto, le stesse non abbiano alcuna valenza decisionale autonoma che rimane invece in capo ad altre strutture amministrative. E' pertanto più che evidente che tali attività non possano essere in alcun modo riconducibili a ruoli di responsabilità di gestione di struttura amministrativa.

Alla luce di quanto evidenziato risulta che la dr.ssa Mancini nei periodi sopra considerati abbia avuto una minima parte di competenze attinenti alle funzione demandate al Direttore di ATO MB, giacché non risulta che abbia ricoperto funzioni aventi ad oggetto: sottoscrizione di contratti e convenzioni, firma di documenti contabili e corrispondenza, acquisti autonomi in economia, acquisti ed alienazioni di beni mobili e acquisti ed alienazioni di beni immobili.

Pertanto le suddette attività, che venivano svolte dalla dottoressa, sono riconducibili a gestione di procedure meramente amministrative che non comportavano responsabilità dirette, personali né tantomeno di una struttura complessa.

E' evidente infatti che nella struttura complessa viene attribuito ad un dirigente la responsabilità di organizzare strutture semplici che abbiano al loro interno già funzioni di responsabilità diretta circoscritta però a specifiche attività. Ad es. in Regione Lombardia, la struttura complessa attribuita ad un dirigente è una struttura chiamata unità organizzativa sotto la quale vi sono ulteriori strutture semplici attribuite a

dirigenti di livello inferiore. La stessa logica vale ad es. per l'organizzazione di ARPA Lombardia, nella quale il dirigente delle strutture complesse coordina diverse funzioni dirigenziali.

Orbene, pur considerando che le funzioni svolte ai punti 1. e 2. possano ricondursi a ruoli di responsabilità, la Commissione ritiene che:

- le stesse **non siano riconducibili alla "responsabilità di gestione di strutture complesse"**
- comunque, qualora potessero essere riconosciute come tali, il periodo in cui esse sono state svolte è pari a 4 anni e 1 mese, quindi **non rispondente al requisito temporale di 5 anni** prescritto dall'Avviso.

Pertanto, la Commissione all'unanimità conferma la non ammissione per assenza del requisito di cui al punto 6 "*Requisiti di Ammissione*" dell'Avviso pubblico.

La riunione della commissione si conclude alle ore 18,45

Monza 06/12/2017

La Commissione

Presidente : Avv. Elisabetta Baviera



Componente : Dott. Dario Angelo Colombo



Componente / Segretario verbalizzante: Dr.ssa Elisabetta Confalonieri

